

parti contraenti, e per conseguenza di non poter' esser mutato, che d'un accordo commune. Così, sendo l'Inquisizione stabilita à Venezia con vn contratto, non vi deu' esser ricevuta alcuna nuova Legge, che le due parti non siano d'accordo, dovendosi l'accessorio regularsi sul principale. Quinci è che le bolle, e decreti della Corte Romana fatti dopo tal contratto, non hanno punto vbligata la Republica.

2. Come la Corte Romana fa degli ordini secondo le sue viste, e suoi disegni particolari non è giusto, che la Republica ricevi questi nuoui decreti senz' esaminare prima, se covengono a' suoi affari. Ciascun Principe conosce i bisogni dello Stato suo, ed i Papi non si curano degl' interessi de' Principi Secolari. Tocca dunque à questi à badare, che non s'introduchino novità pericolose negli Stati loro per mezzo di quest' ordini papali. Impercioche quanto vien allegato da' Papi, di ricorrere ad essi, se ne arriva qualche disordine, e che vi